

CONTENZIOSO

Il processo di appello

di Dottryna

Il processo di appello è regolato dalle norme previste per il giudizio di primo grado, salvo eventuali incompatibilità con le disposizioni contenute negli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 546/1992.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “**Contenzioso**”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza la competenza dell'appello e la sospensione esecutiva della sentenza di primo grado.

Il **processo di appello**, così come previsto per il giudizio di primo grado, **si svolge secondo le seguenti fasi:**

- **notifica del ricorso in appello** ai soggetti che hanno acquisito la qualità di parte nel giudizio di prima grado;
- **costituzione in giudizio della parte appellante** entro 30 giorni dalla notifica;
- **costituzione in giudizio della parte appellata** entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso ed eventuale **proposizione dell'appello incidentale**;
- **formazione del fascicolo processuale**;
- **assegnazione del ricorso** ad una sezione della Commissione Tributaria Regionale;
- **esame preliminare del ricorso** da parte del Presidente di sezione;
- **produzione di documenti e memorie illustrate** ad opera delle parti;
- **eventuale riunione degli appelli** proposti separatamente;
- **trattazione della causa**;
- **emanazione della sentenza**.

La sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale può essere appellata dal **soggetto che ha acquisito la qualità di parte in primo grado**.

Ai sensi dell'**articolo 52 D.Lgs. 546/1992** la **competenza** del giudice di appello si radica in base a quella del giudice di primo grado, e cioè **spetta alla Commissione Tributaria Regionale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la**

sentenza impugnata.

Inoltre, l'appellante può chiedere al giudice di appello la **sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata**, laddove sussistano **gravi e fondati motivi**. Il contribuente può chiedere la **sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato**, se da questa può derivargli un **danno grave e irreparabile**.

In entrambi i casi, quindi, l'**istanza di sospensione** deve essere **adeguatamente motivata**, dovendo contenere l'indicazione dei **gravi e fondati motivi** in fatto e in diritto su cui si fonda (*periculum in mora e fumus boni juris*), possibilmente supportati dalla **documentazione giustificativa** del danno grave e irreparabile che potrebbe derivarne.

Così come previsto per il giudizio di primo grado, l'[**articolo 52 D.Lgs. 546/1992**](#) prevede che il **procedimento cautelare** si svolga secondo le seguenti **fasi**:

- **proposizione di un'istanza di sospensione**, unitamente al **ricorso** o con **atto separato** da notificare alle altre parti e da depositare in segreteria, **dinanzi al giudice investito del merito della controversia**;
- **fissazione dell'udienza di sospensione** per la prima camera di consiglio utile;
- **discussione dell'istanza** proposta in presenza delle parti;
- **emanazione dell'ordinanza cautelare**;
- **fissazione dell'udienza di trattazione**, che deve svolgersi **non oltre 90 giorni** dalla pronuncia **in caso di sospensione** dell'atto impugnato.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)